Automobile Club d'Italia
SPORT

RG 25/19

Sent. 36/19

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Gen. Ugo MARCHETTI (relatore), Avv. Francesco de BEAUMONT (componente), Avv. Giuseppe VIOLANTE (componente), assistiti da rappresentante della Segreteria del Tribunale Federale, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con ricorso datato 2 maggio 2019, ANTONELLI MOTORSPORT di Marco ANTONELLI, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco BARONCINI, ricorreva a questo Tribunale, ex art. 6, 27 e 30 RGS, chiedendo, in attuazione dell'art. 225 comma 3, lettere f, ed h., nonché artt. 227.3 lett. a, e 246 RGS, l'applicazione al licenziato Alberto DI FOLCO (lic. 352965) della sospensione delle licenze per un periodo non inferiore a mesi 12, congiunta all'ammenda di € 26.000.

Detta domanda attrice risultava in sostanza, sul piano documentale variamente argomentata, incentrandosi, comunque, in sintesi, sulla dichiarata "totale e perdurante inosservanza del provvedimento medesimo" (provvedimento consistente nel lodo arbitrale, emesso in data 16.11.2018, quale integrato in data 7.1.2019, lodo reso a seguito di procedimento rubricato al prot. 1/17 ACISPORT), inosservanza come innanzi puntualmente definita nel testo del ricorso presentato dalla parte interessata, da cui la conseguente sanzione sopra specificata.

In riferimento a quanto sopra, veniva, da ultimo, fissata specifica udienza in data 26.9.2019, cui presenziavano il prof. avv. Marco BARONCINI, in rappresentanza di ANTONELLI MOTORSPORT, attore, l'avv. Nicola MASSAFRA, procuratore del Sig. Alberto Maria DI FOLCO, convenuto, l'avv. Angelo DE CRESCENZO, espressione della Procura Federale.

Nel corso dell'audizione, le parti illustravano come segue le diverse posizioni:

- avvocato BARONCINI: il convenuto DI FOLCO non ha in nessuna parte ottemperato alle prescrizioni arbitrali, perdurando in una condotta reprensibile, come innanzi specificato;

- avvocato MASSAFRA: il convenuto DI FOLCO ha predisposto ed inoltrato atto di impugnazione del lodo per violazione del principio del contraddittorio, ritenendo di essere stato notificato in tempi successivi all'avvio del procedimento; inoltre, il detto convenuto ha inoltrato richiesta di sospensione dell'esecutività del lodo ai sensi dell'art. 830 CPC; entrambe le iniziative, allo stato, non hanno dato esiti noti. In aggiunta l'avv. MASSAFRA ha rappresentato come le condizioni economiche del DI FOLCO siano tali da impedire, a prescindere dalla volontà, un integrale adempimento del lodo; non si tratterebbe, quindi, di un comportamento "*dolosamente*"-come esplicitamente richiesto dall'art. 227.3 lett. a. RGS- inottemperante, ma di incapacità obiettiva di far fronte all'impegno. Contestualmente, in sede di udienza, infine, il convenuto confermava la disponibilità di un periodico pagamento pari a € 500 mensili fino a completa assorbimento del debito, proposta già manifestata in sede di precedente udienza intervenuta il 27 giugno 2019.

- avvocato DE CRESCENZO, Procuratore aggiunto: a prescindere da valutazioni interne, il ricorso presentato dall'attore veniva qualificato inammissibile, in quanto l'istanza era stata direttamente rivolta a questo Tribunale Federale senza il previo interessamento della Procura Federale, organismo che, stante il chiaro portato dell'art. 44 RGS, ha la competenza esclusiva a conoscere.

DIRITTO

Osserva il Collegio che dopo la presentazione del ricorso di Antonelli Motorsport il Di Folco ha appellato il lodo; sicché il debito del licenziato è ancora sub iudice. Di conseguenza, poiché allo stato il lodo non ha ancora un contenuto precettivo certo, non sono attualmente configurabili responsabilità

disciplinari del Di Folco per omessa esecuzione del lodo stesso, tenuto anche conto che in questa sede il licenziato non ha contestato l'esistenza di un proprio debito nei confronti di Antonelli Motorsport, facendo però presente che, in base alle sue presenti condizioni economiche, non è in grado di provvedere al pagamento in unica soluzione dell'ingente importo dovuto (circa 140.000 euro) ma soltanto sulla base di una rateizzazione. Residua pertanto solo una questione esclusivamente patrimoniale, che come tale esula dalla giurisdizione di questo Tribunale ai sensi dell'art. 6, c.3), del RSN.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato improcedibile per difetto sopravvenuto di giurisdizione, con conseguente assorbimento del profilo di inammissibilità prospettato dalla Procura.

PQM

Il Tribunale federale dichiara improcedibile il ricorso di Antonelli Motorsport.

Così deciso in Roma il 26 settembre 2019.

Il Relatore
Gen. Ugo Marchetti

Il Presidente
Pres. Salvatore Giacchetti